

**Verbale di Commissione Tecnica Centrale
sulle modifiche statutarie, capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche
e trasformazione del regime previdenziale
degli iscritti attivi del Fondo Pensioni per il Personale della ex - Cassa di Risparmio di Torino -
Banca CRT SpA a seguito della confluenza nel Fondo Pensione di Gruppo
in base all'Accordo 29 gennaio 2019**

Il giorno 11 settembre 2019, in Milano

UniCredit/Aziende del Gruppo,

e le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST/Cisl, FISAC/Cgil, UILCA e UNISIN

premessi che

- per attuare la rivisitazione complessiva del sistema di welfare di Gruppo (perimetro Italia), adottando politiche e soluzioni che consentano di continuare ad assicurare adeguati livelli di protezione, garantendone la necessaria sostenibilità nel tempo e l'equità distributiva e altresì riconoscendo la particolare importanza e urgenza della semplificazione della previdenza complementare finalizzata a rendere più coerente il sistema con l'evoluzione normativa in materia, perseguendo efficienza e sostenibilità nel tempo del trattamento previdenziale complementare nonché la razionalizzazione dei costi aziendali e delle attività connesse, in data 8 ottobre 2015 le Parti hanno sottoscritto l'Accordo Programmatico di Percorso con cui hanno concordato la necessità di attuare un processo di composizione del sistema di previdenza complementare del Gruppo;
- le Parti, allo scopo di realizzare detto processo hanno quindi progressivamente stipulato diversi successivi accordi (10 novembre 2015, 4 dicembre 2015, 4 febbraio 2017, 1 febbraio 2018, 14 febbraio 2018, 1 marzo 2018, 29 gennaio 2019) relativi alla concentrazione dei cd. ex "fondi interni", del Fondo Pensione di Gruppo (Albo Covip nr. 1101), del Fondo Pensione Banca di Roma (Albo Covip nr. 1162), del Fondo Pensione Caccianiga (Albo Covip nr. 1119) e del Fondo Pensione CR Trieste (Albo Covip nr. 1264) nonché alla capitalizzazione dei trattamenti pensionistici e alla trasformazione del regime previdenziale da prestazione definita/capitalizzazione collettiva a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale (ex "fondi interni");
- in particolare le Parti, con gli Accordi 1° marzo 2018 e 29 gennaio 2019, hanno conferito mandato alla Commissione Tecnica Centrale di proseguire i propri lavori per approfondire la percorribilità, fermo il positivo esito del complessivo percorso di concentrazione nel Fondo di Gruppo, a valere su tutti i fondi a prestazione definita/capitalizzazione collettiva di eventuali ulteriori intese inerenti:
 - la capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche tempo per tempo in corso di erogazione;
 - la trasformazione del regime a prestazione definita/capitalizzazione collettiva in quello a capitalizzazione individuale per gli iscritti attivi;
 - l'adozione di modifiche statutarie anche in riferimento alle modalità di computo delle prestazioni (relativamente al Fondo CR Torino, al Fondo Caccianiga e al Fondo CR Trieste);
- in relazione a detto mandato, la Commissione Tecnica Centrale, espletati i necessari approfondimenti in riferimento alle modifiche statutarie, alla capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche nonché alla trasformazione del regime previdenziale da prestazione definita a capitalizzazione individuale per gli iscritti attivi, avute presenti le apposite valutazioni attuariali, ha raggiunto le determinazioni qui di seguito riportate e che saranno sottoposte alle Delegazioni di Gruppo per le conseguenti valutazioni e decisioni onde addivenire alla stipula di specifica intesa complessiva nell'ambito del completamento degli impegni assunti per la riforma del Welfare, anche in relazione al concetto della bilateralità degli organismi di governo degli enti di Gruppo;

le Parti concordano quanto segue

Art.1

Le premesse fanno parte integrante del presente Verbale.

Art. 2

Avute presenti le determinazioni contenute nell'Accordo stipulato il 29 gennaio 2019 e di cui in premessa relativamente alla confluenza del Fondo ex CRT nel Fondo Pensione di Gruppo, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti - fermo il positivo esito delle apposite consultazioni assembleari - concordano di modificare le seguenti previsioni dello Statuto del Fondo CRT sulla base delle indicazioni di seguito riportate, dandone apposito mandato al Consiglio di Amministrazione del Fondo:

- Art.1
Modificare le denominazioni a seguito delle modifiche degli assetti aziendali (Accordo 4 dicembre 2008);
- Art.4
Inserire la previsione per consentire, ai fini del conseguimento della piena prestazione a carico del Fondo, all'iscritto la contribuzione volontaria (aziendale + individuale) a copertura di periodi privi di contribuzione, ferma la concomitante contribuzione A.G.O.;
- Art. 5
Permettere il mantenimento dell'iscrizione al Fondo nel caso intervenga la cessazione del rapporto di lavoro e la successiva riassunzione entro 30 giorni per diverso inquadramento contrattuale o per mobilità interaziendale;
- Art. 6
Spostare la previsione sulla durata in carica dei vari organismi consiliari negli articoli ad essi correlati;
- Art. 7
Sostituire il 5° comma dell'articolo come segue: "Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio che li sceglie tra i suoi membri rispettivamente e a turno tra i propri componenti in rappresentanza dell' Azienda e quelli in rappresentanza degli iscritti e degli iscritti in quiescenza";
- Art. 8
Aggiornare con la nomina da parte della Capogruppo di tutti i rappresentanti aziendali negli Organi Sociali. Inserire la durata del mandato di 3 anni; adottare, per i mandati successivi al presente, eventuali diversi criteri di determinazione della rappresentatività degli iscritti definiti dalle fonti istitutive;
- Art. 9
Inserire la previsione che le modifiche statutarie sono approvate dalla sola Capogruppo e eliminare ogni riferimento all'approvazione delle modifiche da parte delle Aziende del Gruppo;
- Art. 10
Inserire l'adunanza del CdA del Fondo almeno una volta ogni trimestre;
Inserire previsione relativa a modalità di convocazione urgente del CdA;
Inserire previsione di partecipazione da parte dei Consiglieri alle adunanze via video/conference call;
- Art.11
Inserire il numero massimo dei mandati consecutivi del Collegio dei Sindaci;
Inserire la previsione che si possa eleggere Sindaci anche tra i non iscritti al Fondo;

Eliminare – dal mandato successivo all'avvenuto ottenimento delle autorizzazioni necessarie – la previsione della nomina di un componente da parte del Ministero, portando la composizione del collegio da 3 a 4 membri (di cui di 2 nominati e 2 eletti).
Prevedere che la revisione legale possa non essere più in capo al Collegio, previo parere favorevole dell'assemblea degli iscritti;

- Art.14
modificare le definizioni delle categorie di pensione a seguito delle riforme legislative (legge Fornero);
- Art. 15
Inserire previsione che l'assegno del fondo per invalidità sia dovuto solo in caso di assenza di attività lavorativa;
- Art. 17
Specificare che la retribuzione utile ai fini del calcolo della prestazione del Fondo è l'ultima retribuzione annua di riferimento;
- Art. 18
Puntualizzare che nel caso di opzione per sistemi di calcolo diversi da quelli previsti in base alla situazione contributiva dell'iscritto, l'onere del Fondo non possa essere maggiore (es. opzione per il calcolo contributivo);
- Art.26
Sostituire la frase al punto 2 "la posizione previdenziale il cui importo sarà individuato attuarialmente in sede di bilancio tecnico: tale importo non potrà comunque essere inferiore alla somma", con la frase "la posizione previdenziale il cui importo sarà pari alla somma"; (eliminare riferimento al bilancio tecnico);
- Art.29
Aggiungere alla fine del primo comma "oltre eventuali riserve di legge";
- Art. 32
Aggiornare l'articolo, eliminando le previsioni obsolete, in coerenza con la normativa vigente tempo per tempo;
- Art.33
Modificare la parola "rendiconto" con "bilancio", inserendo in un unico articolo tutte le specifiche relative;
- Art. 34
abolire;
- Art. 35
Sostituire la frase "dopo 40 anni di contribuzione" con la frase "con 40 anni di contribuzione";
- Art. 36:
 1. abolire il limite massimo di 38 anni di cui al punto 2) del comma 1;
 2. eliminare le riduzioni e delle maggiorazioni della prestazione - relativa ai soli periodi obbligatori calcolati con il sistema contributivo – in relazione all'età alla maturazione della pensione A.G.O. di cui al comma 3;
 3. per i trattamenti di cui all'art. 26 punto 1.2, applicare il calcolo della pensione delle stesse norme degli iscritti attivi;

- Art. 40
Prevedere il trasferimento alla gestione ordinaria degli oneri comprese le somme sino ad oggi incassate eliminando ogni evidenza contabile relativa;
- Art.41
Idem (come art. 40);
- Art. 43
Aggiornare l'articolo anche in considerazione delle modifiche all'ART 40, aggiornando i riferimenti alla percentuale contributiva complessiva e alla ripartizione tra le categorie degli iscritti della quota a loro carico.
Eliminare la parte dove si parla di "laddove l'aliquota di equilibrio individuata nei successivi bilanci tecnici fosse superiore, le nuove prestazioni di cui al presente titolo sarebbero immediatamente sospese in attesa dei necessari interventi operati tramite la contrattazione collettiva", con la previsione della 252 in caso di squilibri (vedasi art. 8 del presente Verbale);
- Art.44
Modificare il riferimento alla legge relativa al Fondo di Solidarietà del settore Credito;
- Art.45
Modificare il riferimento alla Banca quale soggetto erogatore;
- Art. 52
Aggiornare l'articolo con le decorrenze delle nuove previsioni statutarie, 1° gennaio 2019 per gli iscritti in servizio/esodati, e 1° gennaio 2019 per i pensionati da 1/1/2012 (entrata in vigore "riforma Fornero") specificando che gli eventuali aumenti derivanti dal nuovo statuto sulle pensioni saranno riconosciuti da tale data, e senza perequazione, con voce separata;
- Art. 54
La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interessi.

Art. 3

Avute presenti le determinazioni contenute nell'Accordo stipulato il 29 gennaio 2019 e di cui in premessa relativamente alla confluenza del Fondo ex CRT nel Fondo Pensione di Gruppo, che qui si intende integralmente richiamato – fermo il positivo esito delle apposite consultazioni assembleari - le Parti concordano di conferire ai percettori di trattamenti pensionistici a valere su detto fondo la facoltà di optare per la capitalizzazione della rendita residua, calcolata dall'attuario secondo le *best practice* di settore. Al riguardo si unisce la tabella, predisposta dall'attuario incaricato, sulla base di "profili tipo", elaborata in base ai dati del bilancio tecnico al 31 dicembre 2018 :

N	TIPO PEN.	Età	Genere	Pensione Annuia	Importo complessivo
1	Pensionato diretto	65	M	1.000	20.200
2	Pensionato diretto	65	F	1.000	20.100
3	Pensionato Superstite	65	M	1.000	17.400
4	Pensionato Superstite	65	F	1.000	19.700

5	Pensionato diretto	75	M	1.000	13.700
6	Pensionato diretto	75	F	1.000	13.500
7	Pensionato Superstite	75	M	1.000	11.400
8	Pensionato Superstite	75	F	1.000	13.300
9	Pensionato diretto	85	M	1.000	7.500
10	Pensionato diretto	85	F	1.000	7.400
11	Pensionato Superstite	85	M	1.000	6.100
12	Pensionato Superstite	85	F	1.000	7.300

Riguardo ai risultati ottenuti si fa presente che, a parità di tipologia di pensionato e di età, l'ammontare delle riserve si differenzia per le diverse ipotesi demografiche inerenti la mortalità e la probabilità di lasciare famiglia.

Quanto riportato costituisce una mera indicazione dell'ammontare dell'offerta, in quanto i conteggi sono stati effettuati, in questa fase preliminare, su "figure tipo" di aderenti al Fondo.

L'ammontare effettivo dell'offerta di capitalizzazione sarà costruito in funzione delle specifiche caratteristiche del pensionato (tipologia, età, genere, pensione, eventuale reversibilità) e dipenderà dal livello di patrimonializzazione del Fondo CRT e dalle capacità di redditività dello stesso, oltre che dal tasso di attualizzazione utilizzato.

Sotto il profilo delle tempistiche di liquidazione dell'importo complessivamente spettante, l'erogazione avverrà in una o più "tranche", la prima di importo definito sulla base della liquidabilità ad una determinata data degli asset del Fondo ex CRT, le eventuali ulteriori di importo variabile, in funzione della percentuale di adesione al piano di capitalizzazione e dell'effettivo valore di realizzo sul mercato nello smobilizzo delle attività patrimoniali.

Inoltre, detto importo sarà diminuito delle rendite eventualmente erogate mensilmente nel periodo intercorrente tra l'esercizio dell'opzione e la liquidazione effettiva del capitale.

Il calcolo dell'importo spettante di cui al precedente capoverso fa riferimento all'importo del trattamento pensionistico in pagamento, comprensivo degli incrementi previsti all'art. 2 del presente verbale.

L'opzione di cui sopra, da esercitarsi in forma scritta a pena di decadenza entro la data indicata nella lettera di offerta che sarà inviata agli interessati, verrà avviata, salvi i necessari tempi tecnici, entro il 2020 con la rinuncia alla rendita erogata dal Fondo ex CRT e, in conseguenza, ad ogni correlata pretesa.

Al fine dell'esercizio dell'opzione, si procederà mediante l'effettuazione di conciliazioni individuali da rendersi avanti la Commissione Paritetica di Conciliazione delle Controversie Individuali di Lavoro istituita ai sensi dell'art. 11 del vigente CCNL ABI – di cui le Parti confermano la piena efficacia anche nei confronti di personale in quiescenza proveniente dal settore della riscossione - secondo i criteri di cui all'apposita comunicazione che, unitamente al verbale di conciliazione e al presente Verbale, verranno inoltrati a tutti gli interessati.

Art. 4

Le Parti concordano che, entro gli stessi termini e nelle stesse misure e modalità di comunicazione di cui all'articolo 3, gli iscritti al Fondo ex CRT che, alla data dell'offerta risultino aver diritto ad un trattamento pensionistico differito da parte del Fondo in parola devono optare per una delle seguenti alternative:

- il riscatto del valore "attuale" della rendita spettante;
- il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare del valore attuale della rendita spettante.

I termini, le misure e le modalità applicabili all'opzione effettuata sono gli stessi di cui all'art. 3 del presente Verbale.

In caso di mancato esercizio di una delle due opzioni di cui 1° capoverso, si applicherà il riscatto della posizione così come sopra valutata ed il relativo importo, di cui al primo alinea dell'art. 3, infruttifero a partire dal 1° gennaio 2020, viene messo a disposizione dell'avente diritto per la successiva liquidazione.

Con l'esercizio dell'opzione di cui al presente articolo, ovvero con l'attivazione della previsione di cui al 3° capoverso, s'intende risolto ogni rapporto con il Fondo ex CRT.

Art. 5

In esito alla capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche - rispetto alla quale le Parti convengono di effettuare un apposito incontro di verifica in sede di Commissione Tecnica Centrale Previdenza in occasione del quale saranno altresì fornite le ulteriori esemplificazioni di "profili tipo" in tema di reversibilità - ferme le disponibilità patrimoniali necessarie e avute presenti le determinazioni contenute nell'Accordo stipulato il 29 gennaio 2019, le Parti concordano altresì di conferire ai dipendenti in servizio alla data di sottoscrizione del presente Verbale la facoltà di optare per la trasformazione del proprio attuale regime previdenziale da prestazione definita a quello della capitalizzazione individuale attraverso il conferimento nella stessa posizione individuale già in essere presso la sezione II del Fondo Pensione di Gruppo di una dotazione iniziale chiamata "capitale di mobilità".

Tale "capitale" è stato calcolato individuando otto "profili tipo" - differenziati in base alle principali caratteristiche quali età, genere, anzianità di iscrizione al Fondo retribuzioni, carriera - nonché calcolando il valore attuale medio dell'importo della pensione annua al 31.12.2018 che sarà erogata dal Fondo ex CRT dall'epoca di maturazione del primo diritto utile per la pensione secondo quanto previsto statutariamente.

Al riguardo si unisce la tabella, predisposta dall'attuario incaricato, elaborata in base ai dati del bilancio tecnico al 31 dicembre 2018 e fino ad esaurimento del patrimonio :

cat.	Età	Genere	Anzianità	Retribuzione Pensione	Anno pens.	Pensione maturata Normativa vigente	Onere maturato Normativa vigente	Pensione maturata Modifiche art.36	Onere maturato Modifiche art.36
Dir.	55	M	33	120.000	2029	17.400	189.400	24.400	261.600
Dir.	55	F	33	120.000	2028	18.500	210.400	23.500	266.700
QD3-4	54	M	32	60.000	2030	6.800	72.900	12.400	126.900
QD3-4	54	F	32	60.000	2029	7.800	84.800	11.800	127.300
AP	55	M	33	45.000	2029	5.400	61.900	10.000	110.900
AP	55	F	33	45.000	2028	6.100	71.200	9.600	111.300

L'ammontare effettivo del "capitale di mobilità", determinato ai fini dell'offerta di trasformazione del proprio regime previdenziale da prestazione definita a capitalizzazione individuale, sarà costruito in funzione delle specifiche caratteristiche di ciascun interessato (tipologia, età, genere, pensione, reversibilità, invalidità, inabilità) e dipenderà dal livello di patrimonializzazione del Fondo ex CRT.

Riguardo ai risultati ottenuti si fa presente che, a parità di categoria, età, anzianità e retribuzione al 31.12.2018, sull'importo della pensione influisce l'anno di pensionamento e sull'ammontare delle riserve le diverse ipotesi demografiche inerenti la mortalità e la probabilità di lasciare famiglia, oltre che il tasso di attualizzazione utilizzato (1,5% - termini reali). Sulle valutazioni influisce la dinamica delle retribuzioni passate.

NOTA A VERBALE

Il conferimento del "capitale di mobilità" alla Sezione II a capitalizzazione individuale del Fondo Pensione di Gruppo di cui al comma 1 comporterà il mantenimento della qualifica di "vecchio iscritto" con conseguente applicazione delle vigenti previsioni di legge anche in materia di liquidazione della posizione previdenziale individuale così costituita; inoltre, per quanto attiene il conferimento del Trattamento di Fine Rapporto maturando (TFR), verrà conservata efficacia alle scelte effettuate ai sensi del D. Lgs. 252/05 e successive integrazioni, fermo quanto previsto dal Protocollo 18 dicembre 2006 e dalle vigenti disposizioni di legge per coloro i quali non abbiano conferito detto TFR, anche parzialmente, a previdenza complementare.

L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 deve essere effettuato per iscritto a pena di decadenza entro il termine che sarà indicato nella lettera (contenente i dati economici utili per effettuare l'opzione in parola) che sarà inviata agli interessati e si intende perfezionato con la rinuncia al trattamento derivante dal Fondo ex CRT ed ad ogni correlata pretesa.

Al fine dell'esercizio dell'opzione, si procederà mediante l'effettuazione di conciliazioni individuali da rendersi avanti la Commissione Paritetica di Conciliazione delle Controversie Individuali di Lavoro istituita ai sensi dell'art. 11 del vigente CCNL ABI - di cui le Parti confermano la piena efficacia anche nei confronti del personale in quiescenza proveniente dal settore della riscossione - secondo i criteri di cui all'apposita comunicazione che, unitamente al verbale di conciliazione e al presente Verbale, verranno inoltrati a tutti gli interessati.

Fermi gli adempimenti di cui ai commi che precedono, la trasformazione del regime previdenziale mediante l'accensione di una posizione individuale presso la sezione II del Fondo Di Gruppo avverrà, salvi i necessari tempi tecnici, con decorrenza dal mese successivo a quello di effettuazione delle conciliazioni sopra citate.

Per quanto riguarda la tematica della contribuzione aziendale e individuale da attivarsi nella sezione II del Fondo di Gruppo, la presente Commissione Tecnica - non rilevando questioni di propria specifica competenza e in coerenza con quanto già indicato in premessa al presente Verbale - rimanda alle Delegazioni di Gruppo la correlata valutazione e decisione complessiva.

Art. 6

In virtù di quanto previsto dal presente Verbale, restano impregiudicati i trattamenti già in godimento dei pensionati di cui all'art. 3 che non si avvalgono della facoltà di capitalizzare la rendita, nonché gli eventuali futuri trattamenti pensionistici degli iscritti di cui all'art. 5 che non rientrano nelle previsioni ivi contenute.

Art. 7

Le Parti si danno atto che gli articoli del presente Verbale costituiscono una disciplina unitaria ed inscindibile in ogni sua parte e convengono che la confluenza nonché l'adozione delle modifiche statutarie di cui all'art.3 siano sottoposte nella prevista consultazione assembleare in un unico quesito.

Art. 8

Le Parti concordano di inserire all'articolo 43 dello Statuto del Fondo CRT:

"Qualora le risultanze delle verifiche tecnico attuariali, ivi compresi gli eventuali ulteriori oneri di legge, evidenzino un disavanzo, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad assumere i necessari provvedimenti correttivi, ivi compresa l'eventuale riduzione delle prestazioni pensionistiche in essere nonché la riduzione delle prestazioni maturande degli iscritti attivi.

Qualora le risultanze delle verifiche tecnico attuariali, ivi compresi gli eventuali ulteriori oneri di legge, evidenzino un avanzo, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad assumere i necessari provvedimenti di adeguamento, ivi compresa l'eventuale aumento delle prestazioni pensionistiche in essere nonché l'aumento delle prestazioni maturande degli iscritti attivi."

Art. 9

Le Parti concordano che ai fini del calcolo delle offerte di capitalizzazione/zainettatura del presente verbale, verranno determinate sulla base del patrimonio di confluenza, ivi compreso ogni credito riferibile alla causa INPS, avendo a base il principio dell'esaurimento del patrimonio stesso.

Le Parti concordano che entro l'esercizio successivo alla conclusione delle scelte di capitalizzazione/zainettatura, ferme le preve risultanze delle verifiche tecnico attuariali, le prestazioni pensionistiche in essere, le prestazioni maturande degli iscritti attivi, gli importi per coloro che abbiano esercitato l'opzione di capitalizzazione/zainettatura saranno ulteriormente incrementate nella percentuale massima utile per garantire un avanzo patrimoniale pari almeno ad un ulteriore 2% delle riserve tecniche oltre a quelle eventualmente previste per legge.

Gli asset del Fondo CRT, secondo quanto indicato nel Progetto di fusione del Fondo Pensione di Gruppo, confluiscono in un apposito comparto.

~~UNICREDIT/Aziende del Gruppo~~

~~FABI~~

~~FIRST/Cisl~~

~~FISAC/Cgil~~

~~UILCA~~

~~UNISIN~~